



Provincia di Lecco

SCHEMA DIPROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI LECCO – SERVIZIO FASCE DEBOLI E IL COMUNE DI MERATE, PER L'ATTIVAZIONE DELLA "BORSA SOCIALE LAVORO". PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024.

(Approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1494 del 15/12/2023)

PREMESSO CHE:

- la legge 183/2014 recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro" che prevede tra l'altro l'istituzione dell'ANPAL e il mantenimento in capo alle Regioni e Province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
- il D. Lgs. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive" che dispone all'art. 11 comma 4 che in via transitoria le convenzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con le Regioni per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive possano prevedere che i compiti e le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti anche a soggetti accreditati;
- Il D. Lgs. 151/2015 "Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità".
- la Legge Regionale n. 9 del 04.07.2018 "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia":
 - delega alle province e alla Città Metropolitana di Milano " «...l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai provvedimenti amministrativi di cui all'allegato A, connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/99»;
 - stabilisce che « ... i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento mirato di cui alla legge 68/99, sono iscritti di diritto nell'albo di cui all'articolo 13 quali operatori pubblici accreditati, con la denominazione rispettivamente di centri per l'impiego e di uffici del collocamento mirato della Lombardia»;
- la D.g.r. n. XI/854 del 26.11.2018 "attuazione della L.R. 9/2018: indirizzi per la gestione dei centri per l'impiego in Lombardia;

DATO ATTO CHE:

- la Provincia di Lecco, al fine di rispondere ai bisogni espressi dalle fasce deboli del mercato del lavoro ha costituito un apposito Servizio Fasce Deboli (da qui in poi denominato Servizio), quale strumento di relazione diretta con il mercato del lavoro in grado di operare non soltanto attraverso progetti sui singoli individui ma anche con politiche attive che si configurino come strategia permanente per favorire l'accesso al lavoro delle persone in difficoltà.
- La Provincia di Lecco a cui compete la *governance* del mercato del lavoro si ripropone, attraverso intese e protocolli operativi, di rispondere ai bisogni espressi dalle fasce deboli e nel contempo di

operare nei confronti del Mercato del Lavoro in modo coordinato e coerente per stabilire regole operative certe, consentire una programmazione degli inserimenti, definire con chiarezza ruoli, competenze e collaborazioni di ogni soggetto che opera nel campo dell'integrazione lavorativa anche in collaborazione con i diversi livelli istituzionali.

Con particolare riferimento:

- a) ai rapporti con le aziende per avviare i percorsi di accompagnamento al lavoro delle persone in condizioni di svantaggio sociale.
- b) a interventi mirati specifici di politiche attive per il lavoro per le fasce deboli (progetti, convenzioni con le aziende, enti di formazione, cooperative, ecc...).
- c) ad ogni percorso finalizzato all'integrazione lavorativa attraverso tirocini e interventi di natura formativa, educativa, occupazionale, preliminari o propedeutici alla fase di inserimento.
- d) all'assunzione del ruolo di responsabile unico per l'azienda nei progetti di integrazione socio-lavorativa.
- e) alle attività di incontro domanda/offerta e ricerca dei contesti di integrazione socio-lavorativa.

CONSIDERATO CHE:

- i Comuni si trovano in difficoltà nell'affrontare le richieste di sostegno economico da parte dei loro cittadini che hanno perso il posto di lavoro.

RITENUTO

- necessario rispondere alle richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà e delle persone che hanno perso il posto di lavoro e non beneficiano di alcuna forma di ammortizzatore sociale;
- di utilizzare lo strumento "Borsa Sociale Lavoro" quale sostegno economico ai lavoratori disoccupati e in comprovata e verificata difficoltà economica, con attivazione di un tirocinio definito "Borsa Sociale Lavoro";
- di definire, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione con i Comuni interessati;

TRA

la Provincia di Lecco, con sede in Piazza Stazione n. 4, Lecco, rappresentata dalla Dirigente Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l'impiego – Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli

E

Il Comune di MERATE, con sede in via PIAZZA DEGLI EROI
n. 3, rappresentato dal Sindaco MASSIMO AUGUSTO PANZERI

VISTI:

- il Reg. CE n. 800/2008 art. 2, n. 18 lettera d);
- la L.r. n. 13/03 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";
- la L.r. del 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii.;
- l'Accordo tra Stato e Regioni del 25 maggio 2017, recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 1, com. 34-36, Lg. 28 giugno 2012, n. 92";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 luglio 2016 n. 5451 "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale,

all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015;

- la D.g.r. n. 7763 del 17.01.2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 commi 24 e 26 della Legge Regionale 3/2001);
- il Decreto Regionale 7 maggio 2018 n. 6286 " Indirizzi Regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative" e le successive disposizioni di Regione Lombardia per la gestione dei tirocini extracurricolari durante la fase di emergenza epidemiologica Covid-19 (ultimo aggiornamento 04 novembre 2020, faq del 17/02/2021 aggiornate al 23/11/2022);
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 53 del 17/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Provincia di Lecco ha approvato la Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive in Lombardia per il biennio 2022/2023.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) Il Servizio Sociale del Comune, inoltrerà al Servizio Fasce Deboli la domanda di Borsa Sociale Lavoro utilizzando l'apposito modulo, corredato da una relazione sociale ed eventuale permesso di soggiorno, di un provvedimento di approvazione del presente atto e relativo impegno di spesa.
- 2) I destinatari della Borsa Sociale Lavoro devono avere i seguenti requisiti:
 - essere capofamiglia o adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
 - essere residenti in provincia di Lecco prima del 1/1/2023;
 - essere disoccupati;
 - non beneficiare di alcun ammortizzatore sociale, compreso l'Assegno di Inclusione;
 - essere in comprovato stato di bisogno certificato dal Comune di residenza.

a) Il capofamiglia in caso di necessità/opportunità valutata dal Servizio potrà cedere il proprio diritto alla Borsa Sociale Lavoro ad altro componente del nucleo familiare.

b) non possono accedere alla Borsa Sociale Lavoro le persone disabili e le persone classificate come *fasce deboli* in quanto già beneficiarie di analoghi servizi erogati dalla Provincia e dai Comuni.
- 3) La Borsa Sociale Lavoro ha una durata massima di 12 mesi. *(Il rifiuto ingiustificato di una proposta d'inserimento comporterà la perdita dell'accesso alla Borsa sociale Lavoro).*
- 4) Il Comune ed il Servizio si attiveranno nell'individuare i contesti di lavoro adeguati all'inserimento delle persone interessate.
- 5) Il Servizio stipulerà apposito progetto di tirocinio con la realtà produttiva coinvolta, sono previste le necessarie coperture assicurative (INAIL e R.C. da concordare con i Comuni nel Progetto Formativo) e garantirà il monitoraggio dell'esperienza in atto avvalendosi anche delle eventuali disponibilità degli operatori del singolo Comune.
- 6) Il lavoratore interessato beneficerà di un rimborso mensile di €. 600,00 per il tirocinio svolto in Enti Pubblici, Cooperative Sociali ed Associazioni; e di €. _____ se il Tirocinio verrà svolto in aziende private.
- 7) La Borsa Sociale Lavoro è attuata secondo le norme che regolano i tirocini. Le Borse Sociali Lavoro hanno durata massima di 12 mesi dalla sottoscrizione del Progetto Personale di Inserimento. Qualora un'azienda fosse intenzionata ad assumere il lavoratore, per un periodo non inferiore a 12 mesi, potrà beneficiare di un incentivo all'assunzione di € 2.000,00 erogato dalla Provincia/Servizio Fasce Deboli.

- 8) La Borsa Sociale e i relativi tirocini non possono essere attivati nelle aziende che hanno in corso cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, licenziamenti collettivi ecc.
- 9) Il Servizio predisporrà uno specifico elenco delle persone iscritte prive di una proposta di inserimento al momento dell'iscrizione.
- 10) I costi della Borsa Sociale Lavoro saranno così ripartiti:
- 50% a carico del Comune, 50% della Provincia per un tirocinio da svolgere in un ente pubblico o in Cooperative Sociali o Associazioni.
 - 25% a carico del Comune, 25% della Provincia, non meno del 50% dall'azienda privata in caso di tirocinio in ambiti produttivi profit.
- 11) Nel caso tirocinio svolto presso un Ente Pubblico, Cooperativa Sociale, Ente no profit ecc., il Comune erogherà una Borsa Sociale Lavoro per un massimo di €. 300,00.
- 12) Nel caso di tirocinio in ambiti produttivi profit, la Provincia e il Comune erogheranno rispettivamente una Borsa Lavoro di €. _____, pari a un totale di _____, mentre per l'Azienda la Borsa Sociale Lavoro sarà non inferiore ad €. _____.
- 13) Il Servizio erogherà la Borsa Sociale Lavoro, comprensiva della quota spettante alla Provincia e al Comune, direttamente alla persona coinvolta.
Il Comune, a rendicontazione, rimborserà alla Provincia la quota anticipata dal Servizio.
L'azienda erogherà quanto di sua competenza direttamente al tirocinante.
- 14) Il Servizio si impegna a promuovere ogni utile informazione, collaborazione e consulenza anche attraverso la diffusione di materiale informativo.
- 15) Le parti si impegnano a comunicare alla controparte informazione utile o strumentale al perseguimento delle finalità oggetto del protocollo.
- 16) Con il presente protocollo vengono rispettate le misure in materia di tutela della privacy previste dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
- 17) Il testo verrà sottoscritto dalle parti possibilmente con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012
- 18) Il presente accordo ha durata dall'esecutività della sottoscrizione, può essere interrotto previa comunicazione espresso da una delle parti, e termina il 31.12.2024.

Lecco, **29 GEN 2024**

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Cristina Pagano)



Il Sindaco Del Comune

IL SINDACO
Massimo Augusto Panzeri